

ORIGINALE



Deliberazione n° 69
del 02/11/2015

Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA



Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE NASI SIMONA - ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO TRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI CERESARA. - PROROGA.

L'anno 2015, addì due del mese di novembre alle ore 11.30 in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze, come in appresso.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	BADALOTTI MANUELA	X	
2	RESTA SANDRO	X	
3	PIVA RICCARDO	X	
4	BIAGI ORIANNA	X	
5	FERRARI STEFANO		X
		4	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che Comune di Ceresara ha richiesto con nota del 20.10. 2015 prot. n.4983 l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente, Sig.na Nasi Simona in servizio presso codesto Ente a tempo indeterminato con il profilo professionale di "istruttore direttivo/ tributi" e categoria D , per svolgere lavoro aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. e dell' art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;

ATTESO che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D. Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di una altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: " L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un Lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

TENUTO conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

CONSIDERATA la disponibilità della dipendente Sig.na Nasi Simona;

VISTI :

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165;
- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 dalla Responsabile dell' Area Economico finanziaria;

Ad unanimità di voti, legalmente resi;

DELIBERA

1. Di autorizzare, ex art. 53 D. Lgs. 165/2001, la dipendente a tempo indeterminato, Sig.na Nasi Simona di categoria D, posizione economica D5, con il profilo professionale di Istruttore direttivo/tributi , a prestare attività lavorativa aggiuntiva, in favore del Comune di Ceresara dal 2/11/2015 al 31/12/2015, che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

2. Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Ceresara;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di GIUNTA N° 69 del 02/11/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giornoe che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124 D. Lgs. n.267 del 18/8/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ CHE, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. 18/8/2000 n°267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO